



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI FIA APERTI RISERVATI, COMMERCIALIZZAZIONE DI FIA E ATTIVITÀ PUBBLICITARIA

Documento di Consultazione

9 DICEMBRE 2019

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 10 gennaio 2020 *on-line* per il tramite del [SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno](#)

oppure al seguente indirizzo:

CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *internet* della Consob corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione nazionale per le società e la borsa, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, email: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la Consob (email: responsabileprotezionedati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

1. PREMESSA

Le modifiche al Regolamento Emittenti oggetto della presente consultazione sono principalmente volte a meglio definire il quadro regolamentare applicabile in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di FIA aperti riservati, anche in considerazione delle recenti modifiche apportate al regolamento dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che hanno ampliato il novero degli strumenti finanziari negoziabili sul MIV, nel segmento dedicato agli investitori professionali, ricomprendendovi anche le quote/azioni di FIA aperti riservati.

Al riguardo, si evidenzia che gli artt. 113, comma 1 e 113-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) prevedono in relazione, rispettivamente, agli strumenti finanziari comunitari e alle quote o azioni di OICR aperti, che, prima della data stabilita per le negoziazioni in un mercato regolamentato, l'emittente pubblichi un prospetto.

In tale contesto le proposte di modifica hanno l'obiettivo di:

- a) introdurre una disciplina specifica per il prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati distinta da quella applicabile alle altre tipologie di OICR aperti (si rammenta, infatti, che, per gli OICR chiusi, la disciplina del prospetto è direttamente dettata dal Regolamento (UE) 2017/1129 e dai relativi regolamenti delegati che definiscono, tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione, il formato, il contenuto e l'approvazione del prospetto da pubblicare);
- b) in relazione ai FIA aperti riservati, coordinare la disciplina del prospetto con quella della commercializzazione, su base domestica e su base transfrontaliera, prevista dalla Direttiva 2011/61/UE (c.d. AIFMD) e dalle relative disposizioni di implementazione. Ciò sul modello di quanto già previsto per i FIA chiusi dall'art. 13-bis, comma 5, del Regolamento Emittenti¹.

Ulteriori modifiche che si sottopongono alla consultazione riguardano la commercializzazione di FIA e l'attività pubblicitaria relativa a prodotti finanziari diversi dai titoli.

L'intervento regolamentare in esame riguarda alcune disposizioni del Regolamento Emittenti (artt. 27, 28, 28-bis, 28-octies, 34-novies, 59, 60, e 103-bis), nonché gli Allegati 1A, 1B e 1C al medesimo Regolamento, nonché l'introduzione di un nuovo Allegato 1E. Di seguito si procede ad una illustrazione delle principali proposte di modifica.

¹ In particolare il comma 5 dell'art. 13-bis prevede che “*Gli offerenti inseriscono le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e le informazioni di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 2015/2365 e della sezione B dell'Allegato al medesimo Regolamento, non contenute nel prospetto, in un'apposita appendice allo stesso allegata, resa pubblica secondo le modalità e la tempistica previste per il prospetto*”.

2. MODIFICHE ALL'ARTICOLATO

In considerazione dei predetti obiettivi, le proposte di modifica all'articolato del Regolamento Emittenti concernono, in particolare, le disposizioni in materia di: (i) obblighi informativi di FIA italiani riservati; (ii) procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali; (iii) ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR.

In dettaglio:

- **nell'art. 28**, rubricato “*Obblighi informativi*” e contenuto nella sezione *V-bis* relativa alla commercializzazione di FIA italiani riservati, è aggiunto un nuovo comma (**6-bis**) in forza del quale, nel caso in cui l'offerta del FIA sia simultanea all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, il documento d'offerta di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere sostituito dal prospetto di ammissione alle negoziazioni. L'aver previsto la possibilità e non il carattere vincolante di una tale sostituzione risulta funzionale a tenere in considerazione la fattispecie dei FIA italiani riservati gestiti, sulla base dell'istituto del passaporto-gestore, da un GEFIA UE. In tal caso, infatti, in conformità all'art. 28-*quater* del Regolamento Emittenti, la documentazione d'offerta includente le informazioni di cui all'art. 23 dell'AIFMD è redatta sulla base di quanto previsto dalla legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA;
- **nell'art. 28-bis**, rubricato “*Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf*” e contenuto nella sezione *V-ter* concernente la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione Europea, al **comma 2** è aggiunto l'esplicito richiamo al predetto comma *6-bis* dell'art. 28. Al riguardo, si precisa che, nella situazione disciplinata dal presente articolo (*i.e.* gestore di diritto italiano che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE), qualora l'offerta sia simultanea all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, la sostituzione del documento d'offerta con il prospetto di ammissione alle negoziazioni troverà sempre applicazione, come disciplinato dagli artt. 59 e 60;
- **l'art. 59**, dedicato all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani, è sostanzialmente rivisto al fine di disciplinare separatamente le seguenti tre fattispecie: (i) OICR aperti diversi dai FIA riservati (**comma 1**); (ii) FIA italiani aperti riservati gestiti da una SGR o SICAV (**comma 1-bis**); (iii) FIA italiani aperti riservati gestiti da un GEFIA UE (**comma 1-ter**).

Per la prima fattispecie (OICR aperti diversi dai FIA riservati) viene confermata la disposizione vigente secondo cui a tali OICR si applicano gli obblighi relativi, tra l'altro, alla documentazione d'offerta (prospetto e KIID), alla pubblicazione e all'aggiornamento della stessa e agli annunci pubblicitari, secondo quanto previsto dalla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, del Regolamento Emittenti.

Con riguardo alla seconda fattispecie (FIA italiani aperti riservati gestiti da una SGR o SICAV) è introdotto un apposito comma (**1-bis**) nel quale si prevede che:

- a. l'ammissione alle negoziazioni è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B;

- b. il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob;
- c. entro tale termine la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto (analogamente a quanto già previsto dall'art. 60 per gli OICVM UE).

Anche per quanto concerne la terza fattispecie (FIA italiani aperti riservati gestiti da un GEFIA UE) è introdotto un apposito comma (**1-ter**), nel quale sono disciplinate separatamente:

- a. l'ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA UE preveda la redazione di un prospetto contenente, tra l'altro, le informazioni previste dall'art. 23 della AIFMD. In questo caso, l'avvio delle negoziazioni è preceduto dalla trasmissione alla Consob del suddetto prospetto e del documento di quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B;
- b. l'ipotesi in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA UE non preveda la redazione di un prospetto. In tal caso, il prospetto dovrà essere redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. In tal modo si è inteso coordinare quanto previsto dall'AIFMD per la commercializzazione di FIA con l'obbligo di pubblicazione di un prospetto, previsto in ambito domestico dall'art. 113-bis, comma 1, del TUF, per l'ammissione a quotazione di tutte le tipologie di OICR aperti.

Analogamente a quanto previsto nel precedente comma, la tempistica per la pubblicazione del prospetto e dell'eventuale documento di quotazione è di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione dei documenti da parte della Consob. Entro tale termine la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B.

Nella disposizione in commento, infine, è aggiunto un ultimo comma (**1-quater**) in base al quale nel caso di ammissione alle negoziazioni dei FIA aperti riservati di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter:

- a. si applicano, ove compatibili, gli artt. 16, comma 3, 34-octies e 34-novies del Regolamento Emittenti.

Per quanto riguarda l'art. 16, comma 3, rileva, in particolare, quanto previsto in tema di pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso relativo alla messa a disposizione del pubblico della documentazione d'offerta, in conformità con quanto previsto dall'art. 113-bis, comma 2, lett. a), del TUF.

Con riferimento agli artt. 34-octies e 34-novies, si evidenzia che – sulla base dell'art. 113-bis, comma 4, del TUF – le disposizioni in materia di annunci pubblicitari trovano applicazione in caso di negoziazione di FIA aperti sul mercato regolamentato a prescindere dalla natura riservata del FIA;

- b. il prospetto e il documento di quotazione devono essere pubblicati anche sul sito *internet* del mercato regolamentato dove è richiesta l'ammissione alla negoziazione.

Tale obbligo assicura la coerenza con quanto già previsto al comma 1 in riferimento agli OICR aperti diversi dai FIA riservati;

- **nell'art. 60**, relativo all'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri, le modifiche apportate sono volte a disciplinare separatamente – in coerenza con quanto già fatto nella disposizione precedente per gli OICR italiani – la fattispecie dei FIA UE aperti diversi da quelli riservati, cui è dedicato il **comma 3** e la fattispecie dei FIA UE aperti riservati, cui sono dedicati i **commi 3-bis e 3-ter**.

In dettaglio, per i FIA UE aperti diversi da quelli riservati rimane confermata la già esistente previsione di cui al comma 3 secondo cui agli stessi – in modo analogo ai FIA italiani aperti diversi da quelli riservati – si applicano le disposizioni relative, tra l'altro, alla documentazione d'offerta (prospetto e KIID), alla pubblicazione e all'aggiornamento della stessa e agli annunci pubblicitari.

Per i FIA UE aperti riservati, a seconda che siano gestiti da SGR/SICAV ovvero da un GEFIA UE sono richiamati rispettivamente i commi *1-bis* e *1-ter* del precedente art. 59.

Tale richiamo implica che:

- per i FIA UE aperti riservati gestiti da SGR/SICAV, l'inizio delle negoziazioni è preceduto dall'invio alla Consob del prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B; tale prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione dello stesso da parte della Consob che, entro tale termine, potrà richiedere modifiche o integrazioni allo stesso;
- per i FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, l'avvio delle negoziazioni è preceduto dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni di cui all'art. 23 dell'AIFMD e del documento di quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B; nel caso in cui la legislazione dello Stato membro di origine del GEFIA non preveda il prospetto, l'avvio delle negoziazioni è preceduto dall'invio alla Consob del prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto e l'eventuale documento di quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla ricezione degli stessi da parte della Consob che, entro tale termine, può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.

In ambedue le situazioni (cioè, gestore italiano e gestore UE) si applica, inoltre, la disposizione di nuova introduzione di cui al comma *1-quater* dell'art. 59;

- **all'art. 103-bis**, concernente le “*Informazioni relative agli OICR aperti*”, sono apportate modifiche ai commi 1 e 2.

Nello specifico, il **comma 1** stabilisce l'obbligo per i gestori di OICR aperti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, di rendere disponibili nel proprio sito *internet*, mantenendoli costantemente aggiornati, il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, nonché il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR.

Le modifiche apportate a tale comma sono volte a ricomprendere nell'elenco della documentazione da rendere disponibile anche gli “*aggiornamenti del documento di cui*

all'articolo 28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto". Con tale previsione si è inteso assoggettare all'obbligo in esame anche gli aggiornamenti della documentazione d'offerta dei FIA riservati di GEFIA UE che, in base alla normativa dello Stato di origine, non sono tenuti alla redazione del prospetto o all'aggiornamento dello stesso e che, pertanto, ottemperano all'obbligo di disclosure delle informazioni previste dall'art. 23 della AIFMD mediante il documento di cui all'art. 28-quater, comma 1, lett. f).

Ciò al fine di assicurare che l'obbligo di messa a disposizione sul sito *internet* del gestore della documentazione d'offerta ricomprenda tutte le tipologie di documentazione d'offerta e relativi aggiornamenti (prospetto *vs* documento *ex art. 23 AIFMD*) relativa agli OICR aperti negoziati sul mercato regolamentato. Resta inteso che, nel caso di FIA aperti riservati, il riferimento agli altri documenti è rilevante solamente nei limiti dei documenti che gli stessi sono tenuti a redigere in base alla normativa applicabile; al riguardo si evidenzia che per i fondi in commento il riferimento alla documentazione contabile rimanda alla relazione annuale, comprensiva della relazione degli amministratori, e all'eventuale relazione semestrale.

Il **comma 2** prevede, tra l'altro, la messa a disposizione, anche presso il gestore del mercato regolamentato, il depositario e i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'art. 19-quater, degli aggiornamenti concernenti la Parte II del prospetto (art. 19) e delle variazioni delle informazioni di cui all'art. 22, comma 5 (concernenti l'identità del gestore, le caratteristiche essenziali dell'OICVM, l'aumento degli oneri a carico degli investitori e degli OICVM in misura complessivamente superiore al 20 per cento).

In tale contesto è aggiunta una specifica disposizione relativa ai FIA aperti riservati al fine di stabilire che per tale tipologia di OICR aperti la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale (nel caso sia prevista dalla legislazione dello Stato membro di origine) sono pubblicate anche nel sito *internet* del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni. Infatti, per questa tipologia di OICR aperti non è previsto l'aggiornamento della Parte II del prospetto, come previsto dal citato art. 19; tuttavia, tramite la pubblicazione della relazione annuale è possibile raggiungere il medesimo risultato informativo.

Per completezza si evidenzia che, ove l'offerta non sia chiusa, ogni modifica rilevante delle informazioni di cui all'art. 23, parr. 1 e 2 dell'AIFMD, comporterà l'aggiornamento della documentazione di offerta secondo le modalità ordinariamente previste dalla disciplina di attuazione dell'AIFMD. Nel caso in cui il gestore sia nazionale, in forza di quanto previsto dagli artt. 28 e 28-bis, tali informazioni confluiranno in un prospetto aggiornato che dovrà anch'esso essere pubblicato sul sito *internet* del gestore e del mercato regolamentato. Per i gestori esteri, invece, nel caso in cui le informazioni di cui all'art. 23, par. 1 e 2, siano incluse in un prospetto, si avrà la medesima fattispecie descritta con riferimento ai gestori nazionali. Nel caso in cui, invece, tali informazioni non siano incluse in un prospetto, troverà applicazione quanto previsto dal novellato art. 103-bis, comma 1.

Da ultimo, è introdotto l'inciso "ove rilevante" nell'ambito dell'ultimo periodo del comma in parola, per chiarire che il riferimento al mese di febbraio per la pubblicazione dell'avviso di aggiornamento del prospetto non riguarda i FIA aperti riservati per i quali l'eventuale aggiornamento del prospetto segue quanto previsto dalle disposizioni in tema di modifiche rilevanti, di cui all'art. 43, comma 7, del TUF per la documentazione di offerta prevista dall'AIFMD.

Per quanto concerne le ulteriori modifiche che si intendono apportare al Regolamento Emittenti e che non riguardano l'ammissione alle negoziazioni di FIA aperti riservati, si segnala quanto segue:

- in primo luogo, **nell'art. 27**, rubricato “*Comunicazione alla CONSOB, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta*” e contenuto nella Sezione V dedicata ai FIA italiani e UE aperti, al **comma 1** è espunto il riferimento all'Allegato 1A, non più attuale; infatti tale allegato disciplina la documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto d'offerta e di quotazione mentre il prospetto degli OICR aperti (sia FIA che UCITS) non risulta soggetto a provvedimento di approvazione da parte della Consob;
- **nell'art. 28-bis** si procede ad un mero *redraft* del **comma 10**, relativo alla commercializzazione di strutture *master-feeder*, al solo scopo di fornire maggior chiarezza alla disposizione;
- **nell'art. 28-octies, il comma 4** è modificato per esigenze di coordinamento con le ultime modifiche apportate alla disciplina sul prospetto dei FIA chiusi dalla delibera Consob n. 21016/2019.

Da ultimo, si sottopone all'attenzione dei soggetti interessati una proposta di modifica dell'**art. 34-novies** recante la disciplina sull'illustrazione, negli annunci pubblicitari, dei rendimenti conseguiti di prodotti finanziari diversi dai titoli. Nel dettaglio, la modifica concerne la disposizione – di matrice nazionale e non attuativa di vincoli discendenti dall'ordinamento europeo – di cui all'art. 34-novies, comma 1, lett. c), in forza della quale “*l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto [...] opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto*”.

Al riguardo, sono stati avanzati dubbi interpretativi sull'attuale formulazione dell'ultimo periodo della citata disposizione: “*o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto*”, che era stato introdotto con delibera n. 16840 del 19 marzo 2009.

Successivamente a tale introduzione, le *CESR Guidelines on SRRI* (CESR/10-673), pubblicate nel luglio 2010, hanno chiarito, tra l'altro, la distinzione tra gli OICR c.d. *market funds*, la cui politica di investimento ha l'obiettivo di riflettere il profilo di rischio-rendimento di determinati segmenti di mercato (cioè, di un *benchmark*), e quella tra i *total* e gli *absolute return funds*, la cui politica di investimento è connotata da una elevata variabilità (e per i quali, quindi, non è possibile identificare un *benchmark*).

In seguito, l'ESMA è ritornata sull'argomento tramite la pubblicazione, nel marzo 2019, di apposite Q&As (ESMA34-43_392) con le quali, tra l'altro, è stato precisato che: *a)* la rappresentazione delle *past performance* nel KIID deve essere posta a confronto con il benchmark ovvero con l'obiettivo di rendimento eventualmente dichiarati nella politica di investimento (Q&A 4b, Section II); *b)* le informazioni del KIID devono essere coerenti con quelle veicolate per il tramite di altri documenti, tra cui le comunicazioni di *marketing* (Q&A 4cbis, Section II).

A fronte di quanto suddetto, la disposizione in commento, nella sua attuale versione potrebbe suggerire che sia sempre possibile l'identificazione di un parametro coerente con la politica di investimento, anche nelle ipotesi in cui (OICR con strategie gestionali flessibili, la cui politica di

investimento è caratterizzata da un'elevata variabilità), in base alla politica di investimento del fondo, non sia rinvenibile un parametro coerente con tale politica.

Tanto premesso, si richiede uno specifico riscontro circa l'opportunità di eliminazione del periodo sopra riportato, ovvero di riformulare lo stesso per precisare, in coerenza con quanto previsto dalle ESMA Q&As, che, in mancanza di un *benchmark*, l'eventuale esposizione dei rendimenti negli annunci pubblicitari deve essere coerente con l'obiettivo di rendimento individuato nella politica di investimento dell'OICR rappresentata nella documentazione d'offerta (KIID e Prospetto).

3. MODIFICHE AGLI ALLEGATI AL REGOLAMENTO EMITTENTI

Le modifiche agli allegati al Regolamento Emittenti si sono focalizzate principalmente sugli schemi 1 e 2 dell'Allegato 1B.

Lo **schema 1 dell'Allegato 1 B** è relativo al prospetto d'offerta e di quotazione di (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

Lo stesso risulta composto da: Parte I, che include le informazioni di carattere generale (concernenti, tra l'altro, l'identità del gestore, del depositario e del revisore), le informazioni sulla politica di investimento, quelle sui costi, agevolazioni e regime fiscale, nonché le informazioni sulle modalità di sottoscrizione e rimborso; Parte II, relativa all'illustrazione dei dati periodici di rischio-rendimento e costi; Appendice, relativa alle informazioni che devono essere incluse nel prospetto (cioè, alle suddette Parti I e II) in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE.

Le principali modifiche sono apportate all'Appendice, sia nell'intestazione che nel contenuto, al fine di ricomprendere nella stessa anche i fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

In dettaglio:

- l'intestazione dell'Appendice è modificata per introdurre il diretto riferimento ai “*fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE*”;
- il contenuto dell'Appendice è modificato principalmente per far sì che le Parti I e II del prospetto (relative, come già evidenziato, alle informazioni di carattere generale, alla politica di investimento, ai costi, alle modalità di sottoscrizione e rimborso e ai dati storici di rischio-rendimento e oneri) risultino completamente allineate alle informazioni previste, per i FIA riservati, all'art. 23 dell'AIFMD in materia di *disclosure to investors* e già implementate in ambito nazionale nell'Allegato 1D del medesimo Regolamento Emittenti. Inoltre, con riferimento ai FIA aperti riservati è eliminato il riferimento alla data di deposito della Parte I e II presso la Consob.

Lo **schema 2 dell'Allegato 1 B** è relativo al Documento per la quotazione di OICVM UE e comprende, tra l'altro, le informazioni generali relative all'ammissione alle negoziazioni e le informazioni economiche. Le modifiche apportate allo stesso risultano funzionali ad adattare lo

schema in parola alla fattispecie dei FIA aperti riservati gestiti da GEFIA UE, cioè all'unica fattispecie di FIA aperto per la quale – in base alla proposta di modifica degli artt. 59 e 60 – il documento di quotazione può trovare applicazione.

A tal fine è introdotto l'esplicito riferimento ai FIA aperti riservati di GEFIA UE sia nell'intestazione che nel contenuto dello schema. In dettaglio l'introduzione dei riferimenti ai FIA aperti riservati di GEFIA UE risulta principalmente funzionale ad evidenziare le informazioni che hanno carattere eventuale (cioè, si tratta di requisiti informativi che non sono comuni a tutte le tipologie di fondi/comparti ma che devono essere descritti obbligatoriamente ove presenti) ovvero devono essere espunte.

In aggiunta alle suddette modifiche:

- dall'**Allegato 1A** è espunta la sezione “*Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti*” per le medesime ragioni già illustrate con riferimento alla modifica dell'art. 27. Infatti, l'allegato in commento disciplina la documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto d'offerta, mentre per il prospetto d'offerta dei FIA aperti non è previsto un provvedimento di approvazione;
- l'elenco della documentazione da trasmettere alla Consob ai fini dell'ammissione alla quotazione di FIA UE aperti diversi da quelli riservati è espunto dall'**Allegato 1 C**, dedicato alla documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di quotazione, e riallocato con gli opportuni aggiornamenti nel nuovo **Allegato 1E**.

*** * ***

Si riporta nell'Appendice il testo delle proposte di modifica del Regolamento Emittenti e degli allegati. Sono evidenziate in grassetto le proposte di modifica e in barrato le proposte di eliminazione.

Appendice: modifiche al Regolamento Emittenti

PARTE II
APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO

Titolo I
OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA
DI PRODOTTI FINANZIARI

(...)

Capo III
Disposizioni riguardanti la commercializzazione di quote o azioni di OICR

(...)

Sezione V
FIA italiani e UE aperti

Art. 27

(Comunicazione alla Consob, redazione e pubblicazione della documentazione d'offerta)

1. Ai fini dell'offerta al pubblico di FIA aperti di cui alla presente Sezione, la comunicazione prevista dall'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, sottoscritta dall'offerente, contiene una sintetica descrizione dell'offerta e l'attestazione dei presupposti necessari per l'avvio della stessa ~~ed è corredata dei documenti indicati nell'Allegato 1A~~. Alla comunicazione sono altresì allegati il KIID e il prospetto. Il KIID è redatto in conformità alle disposizioni dell'Unione europea richiamate dall'articolo 14, comma 1, lettera d), ove compatibili. Il prospetto è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 17, comma 3, ove compatibile.

1-bis. Ai FIA aperti italiani si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 15-bis, commi 1-bis, 2, 3 e 4, 16, commi 2, 3, 4 e 5, 17, commi 2 e 4, 17-bis e 18.

1-ter. Ai FIA aperti UE si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 19-quater, 20 e 21.

2. ...omissis...

3. ...omissis...

4. ...omissis...

5. ...omissis...

(...)

Sezione V-bis
FIA italiani riservati

Art. 28

(Obblighi informativi)

1. Per ciascuno dei FIA che gestiscono o commercializzano in Italia o in un Paese dell'UE le Sgr, prima della conclusione dell'investimento, mettono a disposizione, nel rispetto del regolamento o dello statuto del FIA, e comunque con modalità tali da consentirne l'acquisizione di copia su supporto durevole, un documento di offerta contenente le informazioni di cui all'Allegato 1D.

2. Qualora il regolamento di gestione o lo statuto del FIA preveda più emissioni di quote o azioni, nel caso di offerte successive alla prima, ogni modifica rilevante delle informazioni contenute nel documento di offerta ne comporta il tempestivo aggiornamento, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di gestione o statuto. Le Sgr danno prontamente notizia nel proprio sito internet di tali aggiornamenti.

3. Ogni modifica rilevante del documento d'offerta che sopravvenga o sia rilevata tra il momento in cui è messo a disposizione dell'investitore e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta deve essere menzionato in un nuovo documento di offerta.

4. Il valore unitario della quota o azione del FIA, calcolato con la periodicità richiesta dal regolamento di gestione o dallo statuto, è comunicato con la medesima frequenza secondo modalità appropriate definite nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA e idonee a garantire un'agevole consultazione della fonte e la pubblicità dell'informazione.

5. La modifica dell'accordo stipulato con il depositario attraverso l'inserimento di clausole volte ad escluderne la responsabilità in caso di perdita di strumenti finanziari detenuti da terzi, ove intervenga durante l'esecuzione dell'accordo medesimo, è portata senza indugio a conoscenza dei partecipanti del FIA, secondo le modalità indicate dal relativo documento d'offerta. A tal fine, le Sgr possono utilizzare tecniche di comunicazione a distanza qualora i partecipanti vi abbiano espressamente e preventivamente acconsentito.

6. Il documento di offerta costituisce un allegato alla lettera di notifica redatta ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2, ovvero dell'articolo 28-ter, comma 2.

6-bis. Nel caso in cui l'offerta sia simultanea all'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, il documento d'offerta può essere sostituito dal prospetto previsto dall'articolo 59, comma 1-bis.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

Sezione V-ter

Procedure per la commercializzazione di FIA nei confronti di investitori professionali nell'Unione europea

Art. 28-bis

(Commercializzazione in Italia di quote o azioni di FIA da parte di Sgr, Sicav e Sicaf)

1. La Sgr che intende avviare la commercializzazione in Italia delle quote di FIA italiani riservati e FIA UE, dalla stessa gestiti, trasmette preventivamente alla Consob una lettera di notifica per ciascun FIA che intende commercializzare.

2. La lettera di notifica prevista dal comma 1 è redatta secondo le istruzioni operative dettate dalla Consob e contiene la documentazione e le informazioni indicate dall'articolo 43, comma 3, del

Testo unico, compreso il documento di offerta indicato nell'articolo 28, comma 1. **Si applica l'articolo 28, comma 6-bis.**

3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 43, comma 4, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, nei venti giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo di notifica completo, comunica, ai sensi dell'articolo 43, comma 4, lettera a), del Testo unico, alla Sgr il provvedimento per l'avvio della commercializzazione. Entro dieci giorni lavorativi successivi al ricevimento del fascicolo, la Consob comunica alla Sgr l'incompletezza dello stesso e il conseguente mancato avvio del termine indicato dal primo periodo.

5. In caso di commercializzazione in Italia di un FIA UE, la Consob inoltra, altresì, il provvedimento previsto dal comma 4 anche all'autorità competente dello Stato d'origine del FIA.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo unico, le modifiche rilevanti della documentazione e delle informazioni di cui al comma 2 diventano efficaci trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte della Consob della relativa documentazione.

7. Se, a seguito della modifica pianificata, la gestione dei FIA di cui al presente articolo non risultasse conforme alle norme dell'Unione europea o alle relative disposizioni di attuazione o la Sgr non dovesse rispettare più le stesse, la Consob e la Banca d'Italia, nell'ambito delle rispettive competenze, informano quest'ultima che non può attuare la modifica, dandosi reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti.

8. Se, nonostante il diniego di cui al comma 7, la modifica è attuata ovvero nel caso in cui dalla modifica non pianificata derivino le conseguenze previste dal medesimo comma 7, la Consob e la Banca d'Italia adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, i provvedimenti indicati dall'articolo 54, comma 1, del Testo unico, ivi compreso il divieto di commercializzazione, dandosene reciproca comunicazione.

9. Le disposizioni del presente articolo relative alle Sgr si applicano anche alle Sicav e alle Sicaf che gestiscono i propri patrimoni.

10. Nel caso di FIA *feeder*, la commercializzazione prevista nel presente articolo è consentita a condizione che anche il FIA *master* sia un FIA italiano riservato gestito da una Sgr, da una Sicav o da una Sicaf o un FIA UE **gestito da un GEFIA UE che abbia espletato la procedura prevista dall'articolo 28-quater per la commercializzazione in Italia.**

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai gestori indicati dall'articolo 35-undecies del Testo unico.

(...)

Sezione V-*quater*
Procedure per la commercializzazione al dettaglio di FIA in Italia

(...)

Art. 28-*octies*
(Commercializzazione in Italia di FIA UE)

1. La Sgr che intende avviare nei confronti di investitori al dettaglio la commercializzazione in Italia di quote di FIA UE, già commercializzati nello Stato di origine dei FIA medesimi nei confronti di investitori al dettaglio, inoltra preventivamente alla Consob una istanza di autorizzazione per ciascun FIA oggetto di commercializzazione che indica quanto segue:

- a) la denominazione, la sede legale e la direzione generale del soggetto istante;
- b) la denominazione del FIA o del comparto le cui quote o azioni si intendono commercializzare in Italia;
- c) la denominazione del soggetto incaricato dei pagamenti, dei soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni e del soggetto, ove diverso dal soggetto incaricato dei pagamenti, che cura l'offerta in Italia;
- d) le complete generalità e la veste legale della persona che la sottoscrive;
- e) l'elenco dei documenti allegati.

2. All'istanza di autorizzazione è allegata:

- a) l'attestazione del rispetto delle condizioni previste dall'articolo 44, comma 5, del Testo unico, con allegata la relativa documentazione a supporto;
- b) la documentazione prevista dall'articolo 44, comma 2, del Testo unico;
- c) la comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 94, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE chiusi, ovvero redatta ai sensi dell'articolo 98-ter, comma 1, del Testo unico, in caso di FIA UE aperti;
- d) la documentazione comprovante che i FIA sono effettivamente commercializzati nello Stato membro di origine nei confronti di investitori al dettaglio e che non risultano procedimenti di revoca dell'autorizzazione ovvero altri provvedimenti restrittivi a carico dei FIA;
- e) un attestato dell'autorità competente del Paese di origine comprovante che il FIA è assoggettato alla propria vigilanza, con l'illustrazione dei controlli svolti sui prodotti gestiti;
- f) attestazione, rilasciata dall'autorità competente del Paese di origine, di vigenza del regolamento del FIA o di altro documento equivalente ovvero dello statuto del FIA o di eventuali ulteriori documenti costitutivi;
- g) l'ultimo prospetto ovvero l'ulteriore documentazione di offerta trasmesso all'autorità competente del Paese di origine, munito di un attestato di tale autorità in cui si certifica che quello è l'ultimo prospetto da essa ricevuto ovvero l'ultimo prospetto approvato ove questo sia oggetto di approvazione o controllo preventivo;
- h) l'ultima relazione annuale e la relazione semestrale successiva, se pubblicate;
- i) informazioni dettagliate sulle modalità adottate per rendere pubblici il prezzo di emissione e di vendita, di riacquisto o di rimborso delle quote o azioni;

l) una descrizione analitica del modulo organizzativo per la commercializzazione in Italia delle quote o azioni e per assicurare l'esercizio dei diritti patrimoniali dei partecipanti;

m) copia della convenzione stipulata con il soggetto incaricato dei pagamenti, con il soggetto che cura la commercializzazione in Italia e con i soggetti incaricati del collocamento in Italia;

n) una nota illustrativa dello schema di funzionamento del FIA;

o) un documento contenente una sintetica descrizione del programma dell'attività che il FIA intende svolgere in Italia (con riferimento all'attività iniziale, alle sue linee di sviluppo nonché alle strategie imprenditoriali relative alla tipologia dei prodotti offerti, alle caratteristiche della clientela e all'espansione territoriale).

I documenti sopra indicati, ove redatti in lingua straniera, sono corredati della traduzione in lingua italiana munita dell'attestazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante della Sgr.

3. La Consob, ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 44, comma 5, del Testo unico, trasmette tempestivamente alla Banca d'Italia la documentazione e le informazioni di cui al comma 2.

4. Quando la commercializzazione ha ad oggetto un FIA UE chiuso, si applica l'articolo **9, comma 123, comma 2**.

... *omissis* ...

(...)

Capo V Disposizioni comuni

(...)

Sezione III Attività pubblicitaria

(...)

Art. 34-*novies* (*Illustrazione di rendimenti conseguiti e di altri dati*)

1. In ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 34-*octies*, comma 1, l'annuncio pubblicitario che riporti i rendimenti conseguiti dall'investimento proposto:

a) specifica il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento;

b) rappresenta in modo chiaro il profilo di rischio connesso al rendimento;

c) opera il confronto con il parametro di riferimento indicato nel prospetto per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento ~~o, in mancanza, con un parametro coerente con la politica di investimento descritta nel prospetto;~~

d) indica tali rendimenti al netto degli oneri fiscali e, ove ciò non sia possibile, specifica che essi sono al lordo degli oneri fiscali;

e) riporta l'avvertenza 'I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri'.

2. Gli annunci pubblicitari, anche riguardanti offerte di titoli, che riportino risultati di statistiche, di studi o elaborazioni di dati, o comunque vi facciano riferimento, ne indicano le fonti.

(...)

PARTE III EMITTENTI

Titolo I

AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO DI STRUMENTI FINANZIARI COMUNITARI E DI QUOTE O AZIONI DI OICR

(...)

Capo III

Disposizioni riguardanti l'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR

Art. 59

(OICR italiani)

1. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR italiani aperti **diversi dai FIA riservati** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II del presente regolamento e gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

1-bis. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da una SGR o da una SICAV è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B. Il prospetto è pubblicato decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tale documento da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto.

1-ter. L'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA italiani riservati aperti gestiti da un GEFIA UE è preceduta dall'invio alla Consob del prospetto contenente le informazioni previste dall'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/61/UE e del documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 dell'Allegato 1B. Nel caso in cui la legislazione dello Stato membro d'origine del GEFIA non preveda la pubblicazione di un prospetto, il prospetto di quotazione redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B è inviato alla Consob. Il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche o integrazioni al prospetto redatto secondo lo schema 1 dell'Allegato 1B e al documento per la quotazione.

1-quater. Nei casi di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter*, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 16, comma 3, 34-*octies* e 34-*novies*. Il prospetto e il documento per la quotazione

sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. ...omissis...

Art. 60 (OICR esteri)

1. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICVM UE, gli offerenti pubblicano, ai sensi dell'articolo 20, il KIID, il prospetto e un documento per la quotazione redatto secondo lo schema 2 di cui all'Allegato 1B. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati decorsi dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali documenti da parte della Consob. Entro tale termine, la Consob può richiedere all'offerente di apportare modifiche e integrazioni al documento per la quotazione. Il KIID, il prospetto e il documento per la quotazione sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

2. Il KIID, il prospetto e il documento di quotazione sono messi a disposizione anche presso la sede dei soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-*quater*.

3. Ai fini dell'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti **diversi da quelli riservati** si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 27, commi 1 e 1-*ter*, e 27-*bis*. I documenti da trasmettere alla Consob sono indicati nell'Allegato 1E€. Il KIID e il prospetto sono pubblicati anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.

3-bis. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da una SGR o da una SICAV, si applica l'articolo 59, commi 1-*bis* e 1-*quater*.

3-*ter*. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di FIA UE aperti riservati gestiti da un GEFIA UE, si applica l'articolo 59, commi 1-*ter* e 1-*quater*.

4. ...omissis...

5. ...omissis...

6. ...omissis...

7. ...omissis...

8. All'ammissione alle negoziazioni di quote o azioni di OICR esteri si applicano, ove compatibili, gli articoli 34-*octies* e 34-*novies*.

(...)

Titolo II INFORMAZIONE SOCIETARIA

(...)

Capo IV OICR ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(...)

Art. 103-bis
(Informazioni relative agli OICR aperti)

1. Con riferimento a ciascun OICR aperto ammesso alla negoziazione in un mercato regolamentato in Italia, i gestori rendono disponibili nel proprio sito internet e mantengono costantemente aggiornati il KIID, il prospetto o il documento per la quotazione, e gli eventuali supplementi, la documentazione contabile, ~~nonché~~ il regolamento di gestione o lo statuto degli OICR, **nonché gli aggiornamenti del documento di cui all'articolo 28-quater, comma 1, lettera f), ove non sia previsto un aggiornamento del prospetto**, consentendone l'acquisizione su supporto durevole.

2. Le informazioni previste dall'articolo 19 e dall'articolo 22, comma 5, ove applicabile, sono comunicate mediante la loro tempestiva pubblicazione nel sito internet dei soggetti indicati nel comma 1 e rese disponibili presso il gestore del mercato regolamentato e il depositario ovvero i soggetti che curano l'offerta in Italia previsti dall'articolo 19-quater. **In caso di FIA aperti riservati, la relazione annuale, corredata della relazione degli amministratori, e l'eventuale relazione semestrale sono pubblicate anche nel sito internet del mercato regolamentato in cui è richiesta l'ammissione alle negoziazioni.** ~~Gli stessi soggetti~~ **I gestori** pubblicano su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale, **ove rilevante** entro il mese di febbraio di ciascun anno, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto pubblicato, con indicazione della relativa data di riferimento.

3. ...omissis...

4. ...omissis...

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI
PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN
MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

- Allegato 1A Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, come modificato, e documentazione da allegare alla stessa
- Allegato 1B Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione alle negoziazioni di OICR e relativi schemi
- Schema 1 Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE
- Schema 2 Documento per la quotazione di OICVM UE **e di FIA aperti riservati di GEFIA UE**
- Allegato 1C Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato
- Allegato 1D Informazioni da mettere a disposizione degli investitori prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28
- Allegato 1E **Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati**

OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E/O DI VENDITA DI
PRODOTTI FINANZIARI E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI IN UN
MERCATO REGOLAMENTATO DI TITOLI

ALLEGATO 1A

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla stessa

1) Domanda di approvazione ai sensi degli artt. 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

... omissis ...

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione ^(1- 2- 3)

A) Offerte al pubblico di titoli e di altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti

... omissis ...

* * *

~~B) Offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani e UE aperti~~

~~Alla comunicazione indicata dall'articolo 27, comma 1, del Regolamento, sono allegati i seguenti documenti:~~

~~a) il prospetto e l'ulteriore documentazione d'offerta. Nel caso di FIA UE il prospetto è quello approvato dall'Autorità competente dello Stato membro d'origine;~~

~~b) copia delle delibere societarie che approvano i termini dell'offerta.~~

¹ ... omissis

² ... omissis ...

³ ... omissis ...

ALLEGATO 1B

*Modalità di redazione del prospetto per l'offerta e/o per l'ammissione
alle negoziazioni di OICR e relativi schemi*

SCHEMA 1

Prospetto relativo a: (i) quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare aperti/società di investimento a capitale variabile (Sicav) di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE, e (ii) fondi comuni di investimento mobiliare aperti/Sicav di diritto UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE⁽¹⁻²⁾

COPERTINA⁽³⁾

... omissis ...

PARTE I DEL PROSPETTO – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV
E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte I»

«Data di validità della Parte I: dal»

A) INFORMAZIONI GENERALI

1. LA SOCIETÀ DI GESTIONE/SICAV

Indicare la denominazione della Società di gestione/Società di investimento a capitale variabile (Sicav) e dell'eventuale gruppo di appartenenza, la nazionalità, l'indirizzo della sede legale e della direzione generale (se diverso), il recapito anche telefonico, l'indirizzo *internet* e di posta elettronica, gli estremi del provvedimento di autorizzazione della Banca d'Italia ed il numero di iscrizione all'Albo (**eventuale**); sintesi delle attività effettivamente svolte; le funzioni aziendali affidate a terzi in *outsourcing*; la durata; la data di chiusura dell'esercizio sociale; il capitale sociale sottoscritto e versato; gli azionisti che, secondo le informazioni a disposizione della Società, detengono una percentuale del capitale superiore al 5%; le persone fisiche o giuridiche che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sulla Società e la frazione di capitale detenuta che dà diritto al voto; le generalità, la carica ricoperta con relativa scadenza ed i dati concernenti la qualificazione e l'esperienza professionale

¹ *... omissis ...*

² *... omissis ...*

³ *... omissis ...*

dei componenti l'organo amministrativo, dando evidenza dei consiglieri c.d. "indipendenti" e delle altre eventuali cariche ricoperte presso società del gruppo di appartenenza del gestore; le generalità, le funzioni e la scadenza dalla carica dei componenti l'organo di controllo; le generalità di chi ricopre funzioni direttive e gli incarichi svolti; le principali attività esercitate dai componenti gli organi amministrativi e dall'organo direttivo al di fuori della Società, allorché le stesse siano significative in relazione a quest'ultima; gli altri fondi/comparti gestiti.

Indicare se il gestore ha sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine del fondo. (eventuale)

... *omissis* ...

2. IL DEPOSITARIO

... *omissis* ...

3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE

... *omissis* ...

4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI

... *omissis* ...

5. IL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

6. MODIFICHE DELLA STRATEGIA E DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO

... *omissis* ...

7. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA APPLICABILE

... *omissis* ...

8. ALTRI SOGGETTI

... *omissis* ...

9. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

10. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI INVESTIMENTO (PER I FONDI COMUNI/SICAV RIENRANTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/61/UE)

... *omissis* ...

11. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

12. *BEST EXECUTION* (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13. INCENTIVI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

13-BIS. POLITICHE E PRASSI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE

... *omissis* ...

14. RECLAMI (FACOLTATIVO)

... *omissis* ...

B) INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO

... *omissis* ...

15. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

16. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK)

... *omissis* ...

17. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO

... *omissis* ...

18. PROFILO DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

19. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

20. CLASSI DI QUOTE/AZIONI (EVENTUALE)

... *omissis* ...

C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)

21. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO/COMPARTO

... *omissis* ...

22. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

... *omissis* ...

23. SERVIZI/PRODOTTI ABBINATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL FONDO/COMPARTO (EVENTUALE)

... *omissis* ...

24. REGIME FISCALE

... *omissis* ...

D) INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO

25. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE/AZIONI

... *omissis* ...

26. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE/AZIONI

... *omissis* ...

27. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE

... *omissis* ...

28. PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. *SWITCH*)

... *omissis* ...

E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

29. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

... *omissis* ...

30. INTERVENTO IN ASSEMBLEA (EVENTUALE)

... *omissis* ...

31. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI

... *omissis* ...

32. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE

... *omissis* ...

PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I

Inserire le seguenti frasi:

«Data di deposito in Consob della Parte II»

«Data di validità della Parte II: dal».

DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO

... omissis ...

COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO

... omissis ...

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO⁽¹¹⁾

... omissis ...

APPENDICE

Informazioni che devono essere incluse nel prospetto dello schema 1 in caso di ammissione alle negoziazioni di quote/azioni di fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di diritto italiano di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/65/CE e di **fondi comuni di investimento mobiliare/comparti di tipo aperto rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE**.

1. COPERTINA:

Sostituire la frase:

~~«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano armonizzato/non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE.», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano armonizzati/non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE appartenenti al Sistema <inserire la denominazione del Sistema>.»~~

«Offerta al pubblico di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione⁽¹²⁾> aperto/a di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE/ della Direttiva 2011/61/UE», ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE / della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero

¹¹ ... omissis ...

¹² Nel caso di ETF armonizzati alla direttiva 2009/65/CE specificare l'identificatore "UCITS ETF" ogni qualvolta è richiesta l'indicazione della sua denominazione. Gli ETF non armonizzati ed i fondi quotati diversi dagli ETF non possono utilizzare rispettivamente l'identificativo "UCITS ETF" e l'acronimo "ETF" o la dicitura "Exchange Traded Fund".

«Offerta al pubblico di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.»

con la frase:

«Offerta al pubblico⁽¹³⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote/azioni del/la fondo comune di investimento mobiliare/società di investimento a capitale variabile <inserire la denominazione> di diritto italiano rientrante nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE ~~armonizzato/non armonizzato o comunitario non armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitario.~~», ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁴⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2009/65/CE o della Direttiva 2011/61/UE ~~armonizzati/non armonizzati o comunitari non armonizzati alla Direttiva 2009/65/CE o extracomunitari appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁵⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE» ovvero «Offerta al pubblico⁽¹⁶⁾ e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti UE rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE appartenenti al sistema/famiglia <inserire la denominazione del sistema/famiglia>.~~

La frase «Data di deposito in Consob: ...» non deve essere riportata nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE.

2. PROSPETTO PARTE I

Riportare la seguente intestazione: "PARTE I DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – CARATTERISTICHE DEL/I FONDO/I OPPURE DELLA SICAV E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE".

Nella Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- la frase *«Data di deposito in Consob della Parte I ...»* non deve essere riportata;
- le informazioni di cui alla Sezione “INFORMAZIONI GENERALI”, fatta eccezione per il paragrafo 9. RISCHI, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. b), c), d), e), f), g), j), k), o).

¹³ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹⁴ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹⁵ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

¹⁶ Nel caso di FIA aperti riservati, la locuzione “offerta al pubblico” contenuta nel prospetto è sostituita con “offerta riservata a investitori qualificati”.

Di seguito al Paragrafo "il depositario", inserire il paragrafo "Gli Operatori che sostengono la liquidità", riportando il seguente contenuto informativo: "Indicare gli operatori che sostengono la liquidità e illustrarne il ruolo conformemente a quanto previsto dal regolamento del mercato di negoziazione."

~~Nella Sezione INFORMAZIONI GENERALI~~ Inserire, di seguito al paragrafo "Reclami"⁽¹⁷⁾, la sottosezione A.2 "INFORMAZIONI RELATIVE ALLA QUOTAZIONE", riportando i seguenti Paragrafi:

"AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI: Indicare il mercato di negoziazione e gli estremi del provvedimento con cui è stata disposta la quotazione delle quote/azioni ed è stata fissata la data di inizio delle negoziazioni, specificando tale data.

NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI: Indicare sinteticamente le modalità di negoziazione delle quote/azioni e gli obblighi informativi nei confronti del pubblico derivanti dalla quotazione. Indicare gli ulteriori mercati regolamentati presso cui le quote/azioni sono negoziate.

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO: Nel caso di ETF specificare la politica relativa alla trasparenza del portafoglio e dove è possibile reperire informazioni sulla composizione del portafoglio. Per gli OICR diversi dagli ETF l'informazione è eventuale.

VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (iNAV): Nel caso di ETF specificare che, durante lo svolgimento delle negoziazioni, la Società di gestione/Sicav/il gestore del mercato di negoziazione calcola in via continuativa (indicare l'intervallo temporale intercorrente tra due successivi calcoli) il valore indicativo del patrimonio netto (iNAV) al variare del corso dell'indice di riferimento. Indicare i codici dell'iNAV utilizzati da primari info-provider e, se del caso, dove è pubblicato l'NAV. Illustrare, altresì le modalità di calcolo dell'iNAV e la relativa frequenza di calcolo.

DIVIDENDI Indicare la politica di distribuzione dei proventi dell'attività di gestione (accumulazione ovvero distribuzione). Nel caso di distribuzione dei proventi, inserire la seguente frase "L'entità dei proventi dell'attività di gestione, la data di stacco e quella di pagamento dovranno essere comunicati al gestore del mercato di negoziazione ai fini della diffusione al mercato; tra la data di comunicazione ed il giorno di negoziazione ex diritto deve intercorrere almeno un giorno di mercato aperto."

Nella Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO"

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla presente Sezione "INFORMAZIONI SULL'INVESTIMENTO", punti da 15 a 20, sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. a).

Inserire le seguenti informazioni:

- la natura giuridica e le caratteristiche dell'OICR, menzionando la generica qualità dell'OICR ad essere scambiato in mercati di negoziazione; nel caso di ETF gestito attivamente precisare questo aspetto, specificando altresì come realizzerà la politica di investimento dichiarata

¹⁷ Nel caso di FIA aperti riservati, inserire le informazioni alla fine della Sezione.

nonché, se del caso, l'intenzione di sovraperformare un indice.

- illustrazione della distinzione tra sottoscrizione e rimborso delle quote/azioni direttamente attraverso la Società di gestione/Sicav e acquisto/vendita di quote/azioni nel mercato di negoziazione.

La Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)" deve essere opportunamente adattata in relazione al fatto che il fondo/comparto è ammesso alle negoziazioni. In particolare, specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE)", fatta eccezione di quelle di cui al punto 24), sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. i).

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore netto della quota/azione. Inserire la seguente avvertenza:

“Le operazioni di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione possono comportare un esborso superiore al NAV corrente al momento dell'acquisto di quote/azioni e un rimborso inferiore al NAV corrente al momento della vendita delle stesse. Inoltre, tali operazioni sono realizzate con l'assistenza di un intermediario (ad esempio un broker), servizio che può comportare dei costi”

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE, le informazioni di cui alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO" sono sostituite con quelle di cui all'Allegato 1D, lett. l).

Inserire, di seguito alla Sezione "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO", la sezione denominata "INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO SUL MERCATO DI NEGOZIAZIONE E DI RIMBORSO", avente il seguente contenuto:

Inserire la seguente avvertenza:

“Le quote/azioni dell'OICR acquistate sul mercato secondario non possono di regola essere rimborsate a valere sul patrimonio dell'OICR salvo che non ricorrano le situazioni di seguito specificate”.

Richiamare gli obblighi di attestazione degli ordini e delle operazioni eseguiti a carico dei medesimi previsti dalla normativa vigente.

Specificare le situazioni di mercato in presenza delle quali gli investitori che hanno acquistato quote/azioni sul mercato secondario devono poter chiedere il rimborso direttamente all'OICR nonché la procedura che devono seguire così come i potenziali costi connessi.

Nel caso di fondi/comparti indicizzati specificare se le sottoscrizioni possono essere effettuate mediante consegna dei titoli che compongono l'indice (eventuale).

Inserire il paragrafo "MODALITÀ DI RIMBORSO" riportando il seguente contenuto informativo⁽¹⁸⁾:

"Nel caso di rimborso mediante tecniche di comunicazione a distanza inserire quanto indicato nella Comunicazione Consob DIN/56016 del 21 luglio 2000, anche tenuto conto delle previsioni normative vigenti. Indicare l'esistenza di procedure di controllo delle modalità di rimborso per assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo/comparto e scoraggiare pratiche abusive. Illustrare il contenuto della lettera di conferma del disinvestimento."

Espungere il Paragrafo "MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE".

Nella Sezione "INFORMAZIONI AGGIUNTIVE"

Espungere il Paragrafo "INFORMATIVA AI PARTECIPANTI".

Sostituire il paragrafo "ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE" con "Informativa per gli investitori" specificando che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito Internet del ~~gestore la Società di gestione/Sicav~~ e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato di negoziazione:

- a) il KIID, il Prospetto⁽¹⁹⁾ e il Prospetto di quotazione;
- b) il regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti (rendiconto annuale/bilancio d'esercizio e relazione semestrale, se successiva);
- d) il documento di illustrazione dei servizi/prodotti abbinati alla sottoscrizione del fondo/comparto;
- e) le altre tipologie di informazioni disponibili per l'investitore. (eventuale).

Precisare che la documentazione di cui sopra è disponibile anche presso la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti. Indicare la facoltà, riconosciuta all'investitore, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti. Riportare i relativi eventuali oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata e i termini di invio degli stessi. Specificare che le variazioni delle informazioni inerenti al KIID e al presente Prospetto ai sensi della normativa vigente sono comunicate mediante loro tempestiva pubblicazione sul sito Internet della Società di gestione/Sicav e rese disponibili presso il gestore del mercato di negoziazione e la banca depositaria ovvero il/i soggetto/i incaricato/i dei pagamenti.

Specificare che la ~~Società di gestione/Sicav~~ **il gestore pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento** ~~provvede a pubblicare con le modalità indicate al paragrafo "Valorizzazione dell'investimento",~~ entro il mese

¹⁸ Nel caso di FIA aperti riservati, non inserire tale paragrafo.

¹⁹ Nel caso di FIA aperti riservati, KIID e Prospetto non sono richiesti.

di febbraio di ciascun anno⁽²⁰⁾, un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

Indicare gli indirizzi internet del **gestore** ~~la Società di gestione/Sicav~~ e del gestore del mercato ~~del mercato.~~"

3. PROSPETTO – PARTE II

Riportare la seguente intestazione: "PARTE II DEL PROSPETTO DI OFFERTA AL PUBBLICO E DI AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO E COSTI DEL/I FONDO/I OPPURE COMPARTO/I"

In chiusura della sezione "DATI STORICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO" indicare la data di inizio dell'ammissione alle negoziazioni delle quote/azioni del fondo/comparto ed il periodo previsto di durata dello stesso.

Nel caso di offerta riservata a investitori qualificati e ammissione alle negoziazioni di quote dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2011/61/UE:

- **la frase «Data di deposito in Consob della Parte II» non deve essere riportata;**
- **le informazioni di cui alla Sezione “DATI PERIODICI DI RISCHIO-RENDIMENTO DEL FONDO/COMPARTO” sono sostituite con quelle di cui all’Allegato 1D, lett. m) e n);**
- **le informazioni di cui alla Sezione “COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO/COMPARTO” includono esclusivamente la specifica secondo cui le informazioni sui costi sostenuti dal fondo/comparto nell’ultimo anno sono reperibili nella relazione annuale.**

²⁰ Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.

*Documento per la quotazione di OICVM UE⁽¹⁾
e di FIA aperti riservati di GEFIA UE*

COPERTINA

Indicare in prima pagina la denominazione dell'offerente ed inserire la seguente dizione;
«Ammissione alle negoziazioni di <inserire la denominazione>⁽²⁾».

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito⁽³⁾ in Consob della Copertina:»^(3-bis)

«Data di validità⁽⁴⁻⁵⁾ della Copertina: dal»

«La pubblicazione del presente Documento non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto. Il presente Documento è parte integrante e necessaria del Prospetto.»

DOCUMENTO PER LA QUOTAZIONE

Inserire, sempre in prima pagina, le seguenti frasi:

«Data di deposito⁽⁶⁾ in Consob del Documento per la quotazione:»^(6-bis)

«Data di validità⁽⁷⁻⁸⁾ del Documento per la quotazione: dal»

A) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

1. PREMESSA E DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OICR

... *omissis* ...

2. RISCHI

Informare dei rischi connessi in via generale all'investimento in OICR indicando i seguenti fattori di rischio:

Rischio di investimento:

¹ ... *omissis* ...

² ... *omissis* ...

³ ... *omissis* ...

^{3-bis} **Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.**

⁴ ... *omissis* ...

⁵ ... *omissis* ...

⁶ ... *omissis* ...

^{6-bis} **Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.**

⁷ ... *omissis* ...

⁸ ... *omissis* ...

In caso di OICR indicizzato: specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica dell'indice prescelto, sia raggiunto ed illustrarne sinteticamente le ragioni; aggiungere che il valore delle quote/azioni negoziate può non riflettere la performance dell'indice.

In caso di OICR non indicizzato: rinviare al KIID per informazioni su tali rischi ^(8-bis).

... *omissis* ...

Rischio di sospensione temporanea della valorizzazione delle quote/azioni: evidenziare che la società di gestione del risparmio (SGR)/Sicav può sospendere temporaneamente il calcolo del valore del patrimonio netto (NAV) della quota/azione, la vendita, la conversione ed il rimborso delle quote/azioni; specificare, inoltre, che l'insieme delle quote/azioni di un comparto può essere riacquistato dalla SGR/Sicav^(8-ter).

... *omissis* ...

3. AVVIO DELLE NEGOZIAZIONI

... *omissis* ...

4. NEGOZIABILITÀ DELLE QUOTE/AZIONI E INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI RIMBORSO

... *omissis*

5. OPERAZIONI DI ACQUISTO/VENDITA MEDIANTE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA (EVENTUALE)

... *omissis* ...

6. OPERATORI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'

Indicare i nominativi degli operatori a sostegno della liquidità sul mercato di quotazione oggetto del presente documento illustrandone il ruolo conformemente a quanto previsto dalle norme di funzionamento del mercato di negoziazione.

7. VALORE INDICATIVO DEL PATRIMONIO NETTO (INAV)

... *omissis* ...

8. DIVIDENDI

... *omissis* ...

B) INFORMAZIONI ECONOMICHE

9. ONERI DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE A CARICO DELL'INVESTITORE E REGIME FISCALE

^{8-bis} Nel caso di FIA aperti riservati, specificare che non è possibile garantire che l'obiettivo di investimento, ovvero la replica del parametro di riferimento prescelto, sia raggiunto e illustrarne sinteticamente le ragioni.

^{8-ter} Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale rischio.

Evidenziare che le commissioni di gestione indicate dal KIID sono applicate in proporzione al periodo di detenzione delle quote/azioni^(8-quater). Specificare che nel caso di investimento/disinvestimento delle quote/azioni sul mercato di negoziazione, gli intermediari applicano le commissioni di negoziazione.

Nel caso di ETF, specificare che è possibile un ulteriore costo (a priori non quantificabile) dato dalla eventuale differenza tra prezzo di mercato e valore indicativo netto della quota/azione nel medesimo istante.

Descrivere il regime fiscale vigente con riguardo alla partecipazione all'OICR ed il trattamento fiscale delle quote/azioni di partecipazione all'OICR in caso di donazione e successione.

C) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

10. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato.

Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.

11. INFORMATIVA AGLI INVESTITORI

Specificare che i seguenti documenti ed i successivi aggiornamenti sono disponibili sul sito internet del ~~gestore la SGR/Sicav~~ e, limitatamente ai documenti di cui alle lettere a) e b), del gestore del mercato del mercato di negoziazione:

- a) il KIID^(8-quinquies) e il prospetto/prospetto di ammissione alle negoziazioni;
- b) il documento per la quotazione;
- c) gli ultimi documenti contabili redatti.

Specificare che tali documenti sono disponibili anche presso il/i soggetto/i che cura/curano l'offerta in Italia.

Indicare la facoltà, riconosciuta a chiunque sia interessato, di richiedere l'invio, anche a domicilio, dei suddetti documenti.

Riportare i relativi, eventuali, oneri di spedizione. Specificare le modalità di richiesta, indicando i soggetti ai quali tale richiesta deve essere inoltrata ed i termini di invio degli stessi.

Specificare che **il gestore** ~~la SGR/Sicav~~ pubblica su almeno un quotidiano avente adeguata diffusione nazionale con indicazione della relativa data di riferimento, entro il mese di febbraio di ciascun anno^(8-sexies), un avviso concernente l'avvenuto aggiornamento del prospetto e del KIID pubblicati.

^{8-quater} Nel caso di FIA aperti riservati, espungere la frase.

^{8-quinquies} Non rilevante nel caso di FIA aperti riservati.

^{8-sexies} Nel caso di FIA aperti riservati, non riportare tale inciso.

Indicare gli indirizzi Internet della SGR/Sicav e del gestore del mercato del mercato di negoziazione.

ALLEGATO 1C

Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971, del 14 maggio 1999, e successive modifiche, e documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato

1) Domanda di approvazione ai sensi degli articoli 4 e/o 52 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche

Per i fac-simile di struttura della comunicazione, si fa rinvio all'Allegato 1A, punto 1).

2) Documentazione da allegare alla domanda di approvazione prevista dall'articolo 52 del Regolamento⁽¹⁻²⁻³⁾

Tavola 1

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di titoli di capitale

... omissis ...

Tavola 2

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di certificati rappresentativi di azioni

... omissis ...

Tavola 3

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di obbligazioni e altri strumenti di debito

... omissis ...

Tavola 4

¹ ... omissis ...

² ... omissis ...

³ ... omissis ...

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di warrant

... *omissis* ...

Tavola 5

Documentazione da allegare alla domanda di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di covered warrant e di certificates

... *omissis* ...

Tavola 6

Documentazione da allegare all'istanza di approvazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA italiani e UE chiusi

Alla domanda di approvazione indicata dall'articolo 52, comma 1, del Regolamento, è allegata la seguente documentazione:

- a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- c) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA.
- d) per i FIA mobiliari, per le principali partecipazioni non quotate detenute, copia dell'ultimo bilancio di esercizio ovvero di quello consolidato, ove redatto, del budget consolidato dell'esercizio in corso e dei piani economico finanziari consolidati relativi ai due esercizi successivi;
- e) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019, e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- f) copia dello statuto vigente dell'offerente;
- g) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;
- h) copia del regolamento del FIA;
- i) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;
- l) copia del piano previsionale, economico e finanziario aggiornato del FIA, se redatto;
- m) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;
- n) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.

~~B. Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti.~~

~~Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:~~

- ~~a) il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;~~
- ~~b) copia delle delibere societarie nelle quali è approvata la presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni;~~
- ~~c) copia del regolamento del FIA;~~
- ~~d) copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione;~~
- ~~e) copia dell'ultimo prospetto contabile pubblicato;~~
- ~~f) copia delle convenzioni stipulate con i soggetti esteri delegatari di attività di gestione.~~

~~* * *~~

~~I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione "DOCUMENTAZIONE ALLEGATA" della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.~~

~~Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.~~

Tavola 7

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari comunitari emessi da enti sovranazionali e di strumenti finanziari garantiti da uno Stato

... omissis ...

Tavola 8

Documentazione da allegare alla comunicazione per la pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di cartolarizzazione di crediti

... omissis ...

ALLEGATO 1D

*Informazioni da mettere a disposizione degli investitori
prima dell'investimento ai sensi dell'articolo 28*

... omissis ...

ALLEGATO 1E

Documenti da trasmettere alla Consob ai fini della pubblicazione del prospetto di ammissione alle negoziazioni di FIA UE aperti diversi da quelli riservati

Ai sensi dell'articolo 60, comma 3, è trasmessa alla Consob la seguente documentazione:

- a)* il prospetto di ammissione alle negoziazioni redatto secondo gli schemi previsti nell'Allegato 1B e, ove prevista, l'ulteriore documentazione d'offerta;
- b)* copia del regolamento del FIA;
- c)* copia dei provvedimenti di autorizzazione o di approvazione.

* * *

I suddetti documenti devono essere richiamati nell'apposita sezione “DOCUMENTAZIONE ALLEGATA” della scheda per la presentazione delle istanze resa pubblica dalla Consob.

Indicare la data della precedente trasmissione nel caso in cui gli stessi documenti siano già stati inoltrati e non abbiano subito modifiche.